

**Edizione di martedì 14 febbraio 2017**

## **BILANCIO**

**OIC 32: disposizioni di prima applicazione**

di **Federica Furlani**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**La predisposizione del set documentale TP evita le sanzioni penali**

di **Marco Bargagli**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**La deduzione del compenso dell'amministratore-dipendente**

di **Sandro Cerato**

## **AGEVOLAZIONI**

**Nuova sterilizzazione Ace a sistema**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Dividendi CFC ante 2015: tax credit o tassazione al 5%**

di **Pietro Vitale**

## BILANCIO

---

### ***OIC 32: disposizioni di prima applicazione***

di **Federica Furlani**

Una delle novità di maggior rilievo relativa al bilancio d'esercizio 2016, ispirata alla migliore prassi internazionale, riguarda la rilevazione e la valutazione degli **strumenti finanziari derivati**, a cui è stato dedicato il nuovo [punto 11-bis dell'articolo 2426 cod. civ.](#) e il nuovo principio contabile **OIC 32**.

Fino all'esercizio 2015 gli strumenti finanziari derivati costituivano infatti "**operazioni fuori bilancio**": erano richieste una serie di informazioni da inserire nell'ambito della **nota integrativa** ([articolo 2427-bis cod. civ.](#)) e della **relazione sulla gestione** ([articolo 2428, comma 3, n. 6-bis cod. civ.](#)), mentre non era prevista alcuna loro rilevazione se non nell'ipotesi di perdite presunte maturate su derivati speculativi, per le quali era necessario stanziare un apposito "**Fondo per perdite potenziali correlate a strumenti derivati**" (OIC 31 versione 2014).

La necessità dal 1° gennaio 2016 di rilevare i derivati al **fair value**, richiede una riflessione sulla prima applicazione di questo nuovo criterio.

In assenza di una previsione legislativa esplicita, il nuovo principio richiede un **applicazione di carattere retrospettivo**, secondo le indicazioni fornite dall'OIC 29.

Tuttavia l'OIC 32 ha previsto una **semplificazione in sede di prima applicazione**, consentendo alle società che per la prima volta applicano la disciplina sugli strumenti finanziari derivati, di non dover ricostruire tutti gli effetti pregressi (come previsto dall'OIC 29) come se da sempre avessero adottato il nuovo principio contabile, nella considerazione che tale ricostruzione che potrebbe risultare **oggettivamente difficoltosa** e, a causa del tempo trascorso, portare a **risultati non del tutto attendibili**.

È pertanto possibile designare le **operazioni di copertura** alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del principio (1.1.2016).

L'*iter* da seguire è il seguente:

1. **verificare** alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del principio (1.1.2016) i **criteri di ammissibilità della relazione di copertura**;
2. in caso di **copertura del fair value** (*Fair Value Hedge*), la valutazione del **fair value**, sia dell'elemento coperto, sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio, è interamente imputata agli **utili o perdite di esercizi precedenti**;

3. in caso di **copertura dei flussi finanziari** (*Cash Flow Hedge*), il calcolo dell'eventuale inefficacia della copertura fatto alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio comporta che la **componente di inefficacia**, se esistente, è imputata agli **utili o perdite di esercizi precedenti**, mentre la **componente efficace** è imputata alla voce **VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi"** che, se positiva, non è non disponibile né utilizzabile a copertura perdite. Ciò consente di rilevare nel conto economico dell'esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di competenza.

Se ad esempio la società Alfa Srl in data 1.1.2016 ha un IRS a copertura dei flussi di interesse variabili generati da un debito, deve innanzitutto verificare la sussistenza dei requisiti di copertura, e poi provvedere alla rilevazione, come attività o passività, dello strumento finanziario derivato con le seguenti scritture:

- in caso di **fair value negativo**:

1.1.2016

SP A.VII	Riserva per operazioni di a copertura di flussi finanziari	SP B.3	Strumenti finanziari derivati passivi
----------	--	--------	--

- in caso di **fair value positivo**:

1.1.2016

SP C.III.5/B. Strumenti finanziari III.4	a	SP A.VII	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
	derivati attivi		

Nei casi in cui, **dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo**, non è fattibile procedere alla verifica dei criteri di ammissibilità della relazione di copertura (punto 1) alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione (1.1.2016), è possibile applicare il disposto dei punti 2) e 3) di cui sopra, se **i criteri di ammissibilità della copertura sono soddisfatti alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio di prima applicazione (31.12.2016)**.

L'OIC 32 prevede inoltre che, limitatamente alle relazioni di copertura in essere alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione, si **presume che la copertura sia pienamente efficace** quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto **corrispondono** o sono **strettamente allineati**. In questo caso è possibile applicare il modello contabile delle relazioni di copertura semplici senza necessità di verificare che lo strumento di copertura fosse stato stipulato alle condizioni di mercato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

OneDay Master

## **I NUOVI PRINCIPI CONTABILI GENERALI E LE MODIFICHE AGLI SCHEMI DEI DOCUMENTI DI BILANCIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***La predisposizione del set documentale TP evita le sanzioni penali***

di **Marco Bargagli**

Uno dei **maggiori problemi delle imprese** ad **ampio respiro internazionale**, riguarda la **corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo**.

Infatti l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito dei **suoi ordinari poteri**, può **sindacare la congruità dei valori** praticati nello **scambio di beni e servizi** tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale, in linea con le disposizioni fiscali **contenute** nell'[articolo 110, comma 7, del TUIR](#) e con le **raccomandazioni OCSE** contenute nelle *"Transfer Pricing Guidelines"*.

In tale **delicato ambito interpretativo**, che vede **contrapposte** le **esigenze imprenditoriali** con quelle di **gettito erariale**, occorre **analizzare attentamente** l'eventuale **rilevanza penale** delle **rettifiche fiscali** proposte dall'ufficio, anche alla luce delle novità introdotte – con **decorrenza 22 ottobre 2015** – da parte del D.lgs. 158/2015 che ha modificato, ai **fini penali – tributari**, l'[articolo 4 del D.Lgs. 74/2000](#), rubricato *"dichiarazione infedele"*.

In particolare, per effetto della **novella normativa**, le c.d. **"valutazioni estimative"** tipicamente riconducibili al *transfer price*, **non assumono più rilevanza penale**, a condizione che il contribuente abbia posto in essere **chiare procedure** che evidenzino le **politiche di determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo**.

Sul punto, occorre ricordare che l'[articolo 26 del D.L. 78/2010](#), rubricato *"adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento"*, ha introdotto la possibilità per il contribuente di **redigere** uno **specifico set documentale** che **illustri le politiche** adottate sul tema dei prezzi di trasferimento.

La predisposizione della documentazione TP consente di **ottenere indubbi vantaggi** sia per l'impresa che per il Fisco.

Infatti, una volta che l'**Amministrazione finanziaria** avrà **valutato l'idoneità del documento**, il contribuente potrà accedere al **regime agevolato** previsto dall'[articolo 1, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997](#) **evitando**, in caso di **proposte di recupero a tassazione** di una maggiore base imponibile IRES, l'applicazione delle **sanzioni per dichiarazione dei redditi infedele**.

In buona sostanza, ai fini tributari, in ipotesi di **rettifiche reddituali** sarà **richiesta solo l'imposta dovuta** e gli eventuali **interessi legali** calcolati dall'ufficio.

Inoltre, il **set TP** predisposto dal contribuente permette all'Amministrazione finanziaria di disporre, in sede di controllo, di un **valido supporto documentale** al fine di verificare l'esatta corrispondenza dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo dalle imprese associate, rispetto a quelli adottati in **regime di libera concorrenza**.

Sotto il **profilo penale tributario**, il nuovo [articolo 4 del D.Lgs. 74/2000](#) prevede **l'applicazione di una specifica sanzione** nei confronti dei soggetti attivi del reato i quali, *"al fine di **evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto** indicano, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, **elementi attivi** per un ammontare inferiore a quello effettivo od **elementi passivi inesistenti**, quando, congiuntamente: **l'imposta evasa** è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad **euro centocinquantomila**; l'ammontare complessivo degli **elementi attivi sottratti all'imposizione**, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, **è superiore al dieci per cento** dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, **è superiore ad euro tre milioni**".*

Tuttavia, il legislatore ha previsto una **particolare esimente** che consente la **disapplicazione della disposizione in rassegna**, nei casi in cui il contribuente **abbia indicato in bilancio**, ossia in **altra documentazione rilevante ai fini fiscali**, i **criteri** che sono alla base delle politiche relative ai **prezzi di trasferimento infragruppo**.

Infatti, per **espressa disposizione normativa** (cfr. [articolo 4, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000](#)), *"ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, **non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti**, rispetto ai quali i **criteri concretamente applicati** sono stati comunque **indicati nel bilancio** ovvero in **altra documentazione rilevante ai fini fiscali**, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali .. omissis ..."*.

Di conseguenza, tenuto conto che la **dichiarazione infedele** richiede – ai fini penali – l'elemento soggettivo ossia il **"dolo specifico di evasione"**, la corretta predisposizione del **set documentale** ai fini TP **consentirà al contribuente** di evitare **sanzioni ai fini penali – tributari**, nelle ipotesi di **rilievi mossi in sede di verifica fiscale**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**IL TRANSFER PRICING NEI RAPPORTI INFRAGRUPPO:  
GESTIONE OPERATIVA E STRATEGIE DI DIFESA**

Bologna   Milano   Verona

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***La deduzione del compenso dell'amministratore-dipendente***

di **Sandro Cerato**

In mancanza di uno specifico divieto normativo, **deve ritenersi ammessa la possibilità che un lavoratore subordinato assuma l'incarico di amministratore della medesima impresa** (c.d. dipendente-amministratore), purchè venga salvaguardato il potere di controllo dell'organo collegiale di gestione. La predetta facoltà è, pertanto, **preclusa in capo all'amministratore unico** ([Cass. 13 novembre 2006, n. 24188](#)), che di fatto eserciti i relativi poteri, a prescindere dal profilo formale (Cass. 24 maggio 2000, n. 6819): al ricorrere di tale ipotesi, non è, infatti, riscontrabile l'effettivo assoggettamento al **potere direttivo e disciplinare** di altri, che rappresenta, invece, il **requisito tipico del vincolo di subordinazione** (Cass. 5 settembre 2003, n. 13009 e 29 gennaio 1998, n. 894). In altri termini, rileva il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria svolta dall'amministratore unico, in relazione alla quale non è individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la **soggezione del dipendente-amministratore unico ad un potere disciplinare e direttivo "esterno"** ([Cass. 14 febbraio 2000, n. 1662](#), e [14 gennaio 2000, n. 381](#)). Con l'effetto che non è configurabile un valido rapporto di lavoro subordinato, comportando, conseguentemente l'indeducibilità dei costi sostenuti a tale titolo dall'impresa: **l'articolo 95 del Tuir riconosce, infatti, rilevanza Ires esclusivamente alla spese di lavoro dipendente ed ai compensi degli amministratori**, ma non anche a quelli riconosciuti all'imprenditore, a cui la citata giurisprudenza di legittimità assimila la figura dell'amministratore unico (Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare del 4 ottobre 2010, n. 13). La medesima esclusione deve, inoltre, ritenersi operante in un peculiare caso di collegialità, in cui tutti gli **amministratori della società siano anche lavoratori dipendenti della medesima impresa** (Trib. Reggio Emilia **20 settembre 1982**, e App. Bologna 20 dicembre 1983): *"in tal caso, infatti, verrebbe meno la possibilità che alcuni componenti dell'organo amministrativo controllino gli altri nell'esplicazione della loro attività subordinata; verrebbe cioè meno la distinzione tra soggetto controllante e soggetto controllato"*.

Alcuni dubbi di compatibilità sorgono, inoltre, con riferimento alla **posizione del dipendente-amministratore delegato**, a causa dell'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, difforme da quello della dottrina prevalente e della giurisprudenza di legittimità. Queste ultime ammettono, infatti, il cumulo dei due incarichi, qualora l'amministratore delegato esprima, in via autonoma ed esclusiva, la volontà propria della società: in altri termini, tale funzione gestoria, se circoscritta ai soli poteri di ordinaria amministrazione, è ritenuta **compatibile con quella di lavoratore dipendente**, in quanto al consiglio di amministrazione sono riservati i poteri straordinari e, quindi, di direzione, controllo e disciplinari sull'attività del lavoratore subordinato ([Cass. 10 febbraio 2000, n. 1490](#) e [3 dicembre 1998, n. 12283](#)). Tale ipotesi appare, tuttavia, difficilmente prospettabile, a **parere dell'Agenzia delle Entrate**, secondo cui



non esisterà mai delega circoscritta all'ordinaria amministrazione in presenza di potere di rappresentanza della società. In particolare, è stata sostenuta la mancanza di subordinazione nel caso di un dipendente-amministratore munito, con firma libera, di alcuni specifici poteri:

- **rappresentare l'impresa nei confronti di enti pubblici e privati;**
- agire, resistere e rappresentare la società in giudizio;
- **conferire e revocare mandati** a consulenti tecnici, legali e procuratori;
- transigere e conciliare qualsiasi vertenza e pendenza relativa alla società, anche in sede giudiziale;
- determinare le condizioni, i prezzi ed i termini di acquisto di beni e servizi;
- **riscuotere qualunque somma**, a qualsiasi titolo, dovuta alla società;
- sottoscrivere contratti di deposito bancario e titoli;
- **negoziare e stipulare aperture di credito, fidi, mutui e finanziamenti.**

Aderendo alla tesi dell'Agenzia delle Entrate, dovrebbe, quindi, ritenersi **esclusa anche la compatibilità tra il lavoro dipendente e la carica di presidente del consiglio di amministrazione**, in quanto disponente del potere di generale rappresentanza della società. Si riscontra, tuttavia, l'orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, secondo cui è lecito il cumulo delle due funzioni, purché risulti soddisfatta una condizione: il presidente del consiglio di amministrazione non deve essere titolare di poteri deliberativi, ma disporre soltanto della **rappresentanza esterna** e delle **funzioni esecutive** per cui, nella veste di dipendente, risponde del proprio operato all'organo collegiale ([Cass. 21 maggio 2002, n. 7465](#), e [21 marzo 1993, n. 706](#)).

La **formale cumulabilità delle funzioni di lavoratore dipendente ed amministratore**, presso la medesima impresa, non esonera, tuttavia, il soggetto interessato dal **rischio di contestazione dell'effettiva sussistenza del vincolo di subordinazione**, ovvero dell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare del consiglio di amministrazione dell'impresa nel complesso, nonostante la propria qualità di amministratore ([Cass. 1° febbraio 2012, n. 1424](#), 23 ottobre 2011, n. 13018 e [13 giugno 1996, n. 5418](#)). In altri termini, assumono un **valore meramente indicativo**, e non determinante, la previsione dell'osservanza di un orario, dell'assenza di rischio economico, della collaborazione e della forma di retribuzione.

È, pertanto, necessario che il **lavoratore subordinato svolga mansioni diverse da quelle proprie di amministratore**, sottoposte ad un effettivo potere di supremazia gerarchica ([Cass. 12 gennaio 2002, n. 329](#) e [25 maggio 1991, n. 5944](#)). In senso conforme, si è altresì espressa l'Agenzia delle Entrate, peraltro coerentemente con la **giurisprudenza di legittimità** ([Cass. 13 novembre 2006, n. 24188](#)): *“la sovrapposizione delle predette funzioni nell'ambito della stessa società deve ritenersi ammissibile solo nel caso in cui sussista un vincolo di subordinazione e l'attività svolta non rientri nel mandato di amministratore”*.

Il **sopravvenuto accertamento dell'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato** non inficia, naturalmente, la validità degli atti compiuti dal medesimo soggetto nell'esercizio delle proprie funzioni di amministratore: conseguentemente, i relativi **effetti** continuano a prodursi



pienamente nei confronti dei terzi, ad eccezione di quelli eventualmente assunti in “**conflitto d’interessi**”. Tale situazione comporta, però, conseguenze di duplice natura:

- **fiscale:** ripresa a tassazione dei costi dedotti, in virtù del disconosciuto rapporto di lavoro subordinato;
- **previdenziale:** diniego all'erogazione del trattamento pensionistico di lavoro dipendente, restituzione dei contributi versati e dei relativi interessi.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



OneDay Master

**IL TRATTAMENTO DI DIVIDENDI, PROVENTI IMMOBILIARI,  
RIMANENZE, OPERAZIONI IN VALUTA, COSTO DEL LAVORO E  
ACCANTONAMENTI NELL'AMBITO DEL REDDITO D'IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Nuova sterilizzazione Ace a sistema***

di **Alessandro Bonuzzi**

È noto che la legge di Stabilità 2017 ha previsto una radicale rivoluzione nel **calcolo Ace** per le **società di persone** e le **imprese individuali** in **contabilità ordinaria**.

L'obiettivo della modifica, peraltro già applicabile dal periodo d'imposta 2016, è stato quello di rendere la **determinazione della base Ace delle imprese Irpef simile a quella delle imprese Ires**. Diventano rilevanti tre elementi:

- l'**incremento patrimoniale** a far data dal 1° gennaio 2016 per effetto dell'**utile** destinato a riserva, di conferimenti in denaro o di versamenti in conto capitale;
- i **decrementi** patrimoniali derivanti dalla **distribuzione** di **riserve** pregresse ai soci effettuati dal 2016;
- l'incremento di patrimonio netto verificatosi tra il **31 dicembre 2010** ed il **31 dicembre 2015**.

La L. 232/2016 ha introdotto poi altre due modifiche di **carattere generale**, nel senso che interessano sia le imprese Irpef sia le imprese Ires. La prima attiene alla **aliquota** da applicare alla base Ace per calcolare il beneficio fiscale.

In particolare, l'aliquota da applicare nel periodo di imposta di prossima dichiarazione (2016) rimane fissata nella misura del **4,75%**. Con riferimento alle imprese solari, per il 2017, l'aliquota scende – in via transitoria – addirittura al **2,3%**, per poi salire dal 2018 al **2,7%**; quest'ultimo valore rappresenta la misura dell'aliquota applicabile **a regime**.

<b>Periodo d'imposta</b>	<b>Aliquota applicabile</b>
2016	4,75%
2017	2,3%
2018	2,7%

La seconda modifica con **effetto generalizzato** attiene a un'ipotesi di **sterilizzazione** della base Ace. Nello specifico, per effetto del nuovo [comma 6-bis dell'articolo 1 del D.L. 201/2011](#), è previsto che *“Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010”*.

L'obiettivo è chiaro: evitare che aumenti di patrimonio netto possano essere semplicemente

parcheggiati in investimenti finanziari che non generano alcun beneficio all'**economia reale**. Sono escluse dall'ambito soggettivo della previsione le banche e le **imprese di assicurazione**, giacché l'investimento mobiliare rientra tra le loro attività "tipiche".

Anche questa novità ha efficacia retroattiva, essendo rilevante nel calcolo Ace da eseguirsi nel **modello Redditi 2017**. Al riguardo, sempre in relazione alle imprese solari, la finestra temporale da prendere a riferimento va dal bilancio 2011 al bilancio 2016.

Il dubbio che era nato sul tema riguardava il fatto se la nuova sterilizzazione avesse natura **antielusiva** specifica, potendo, quindi, essere **disapplicata** a seguito della dimostrazione che le operazioni poste in essere non comportano una duplicazione del beneficio.

La questione è stata oggetto di chiarimento in occasione di **Telefisco 2017**.

Nella circostanza, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la disposizione, che decurta la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, rappresenta una **norma di sistema** per la determinazione del beneficio.

Pertanto, essa non può essere, né disapplicata con la presentazione di un **interpello**, né – si aggiunge – autodisapplicata attraverso apposita indicazione in dichiarazione dei redditi.



OneDay Master

**IL TRATTAMENTO DI DIVIDENDI, PROVENTI IMMOBILIARI,  
RIMANENZE, OPERAZIONI IN VALUTA, COSTO DEL LAVORO E  
ACCANTONAMENTI NELL'AMBITO DEL REDDITO D'IMPRESA**

Scopri le sedi in programmazione >

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Dividendi CFC ante 2015: tax credit o tassazione al 5%***

di **Pietro Vitale**

La **risposta** fornita in VI Commissione Finanze alla Camera, a seguito di **interrogazione** presentata dagli Onorevoli Barbanti e Pelillo ([atto camera 5/10317](#)), rende ancora più evidente l'attuale, e per certi versi ingiusto, sistema di tassazione dei **dividendi** formati con **utili pregressi al 2015**, percepiti da società residenti in Italia e distribuiti da proprie controllate, per le quali la disciplina CFC si rende applicabile (*Controlled Foreign Companies*) nel 2016 ma non negli anni precedenti (in quanto magari non incluse in alcun D.M.). La maggiore problematica si pone per le CFC di cui ai [commi 1 e 4 dell'articolo 167 del TUIR](#) (le cui regole di individuazione risultano sostanzialmente cambiate dal 2016 in avanti) e non quelle di cui al [comma 8-bis dell'articolo 167](#).

Si ricorda che per il 2016 il nuovo [comma 4 dell'articolo 167](#) individua i Paesi CFC come quei Paesi in cui *“il **livello nominale** di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”*. In precedenza la formulazione del comma 4 faceva riferimento al D.M. 21.11.2001 che includeva in esso quei Paesi con livello nominale di tassazione inferiore al 30% (fino al 31.12.2014) o al 50% (fino al 31.12.2015); dal 2016, invece, è necessaria una **verifica fai da te** per valutare se il livello nominale di tassazione estero sia inferiore del 50% di quello italiano.

Tale altalenante definizione dei Paesi *black list* ai fini della CFC, ha un impatto di non poco conto sulla tassazione degli **utili pregressi** – provenienti da una controllata qualificabile come CFC nel 2016 ma non negli anni precedenti – maturati in periodi di imposta anteriori a quelli in corso alla data di entrata in vigore (2015) del **decreto internazionalizzazione** D.Lgs. 147/2015.

Infatti, il decreto internazionalizzazione ha introdotto il **credito di imposta indiretto** (*underlying tax credit*) sui dividendi per quelle CFC per le quali si è in possesso della sola **prima esimente** di cui all'[articolo 167, comma 5, lett. a\), TUIR](#) (svolgimento di attività commerciale nello Stato estero).

In base all'[articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 147/2015](#), il **credito di imposta indiretto** *“si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto dal presente articolo è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

La **norma non distingue gli utili distribuiti in base all'esercizio di maturazione**, facendo invece solo **riferimento alla mera distribuzione/realizzo del dividendo/plusvalenza**. La concessione di

tale credito nei limiti delle **imposte pagate** a partire dal quinto anno precedente al 2015, ossia dal 2010, lascia presupporre che si applichi solo agli utili maturati a partire dal 2009(?) in avanti (occorrerebbe capire quando le imposte di un esercizio in quello Stato estero si pagano in relazione ad esempio al 2009 o meno); per gli anni anteriori al 2009 non spetterebbe alcunché. Ciò sarebbe anche in linea con la *ratio* della norma sulle CFC la quale vuole evitare il **tax deferral**.

Pertanto, qualora una controllata fosse nel 2016 qualificabile come CFC, la controllante potrebbe beneficiare del **credito di imposta indiretto sul dividendo percepito anche laddove l'utile distribuito fosse maturato in esercizi in cui la controllata non era qualificabile come CFC, purché maturato nel quinquennio anteriore al 2015**.

Il riconoscimento del credito di imposta indiretto è una **magra consolazione** per la controllante dato che la tassazione nello Stato estero potrebbe essere inferiore a quella italiana. Questo è stato il motivo per cui il *Question time* ha mirato, invano, ad ottenere la più vantaggiosa **tassazione ordinaria al 5%** del dividendo.

Si ricorda, infatti, che il credito di imposta indiretto prima si **aggiunge** al reddito complessivo (per lordizzare il dividendo) e poi si **sottrae** dall'imposta italiana. Il credito di imposta è riconosciuto in proporzione agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili che sia **definitiva** secondo le consuete regole dell'articolo 165 TUIR.

Ciononostante **potrebbe esservi ancora dello spazio per sostenere la tassazione al 5%** del dividendo; infatti, il *Question time* conclude affermando che sono allo studio dell'Amministrazione finanziaria **opportuni approfondimenti** sulle modalità di applicazione del regime di integrale concorrenza alla base imponibile per quei dividendi maturati in periodi anteriori al 2015, in cui la controllata non era considerabile come CFC in base alle regole vigenti in tali periodi, ma lo è diventata in base alle nuove regole nell'anno di incasso del dividendo.

All'uopo si ritiene che l'Amministrazione finanziaria non potrà non considerare anche le regole dettate nella [circolare AdE 35/E/2016, al par. 1.3.](#), in tema di dimostrazione della **seconda esimente** in relazione agli esercizi in cui l'utile è maturato.

Pertanto, ad esempio, qualora **l'utile** percepito nel 2016 (quando la controllata rientra nella normativa CFC) fosse **maturato nel 2014** (quando la controllata non rientrava nella normativa CFC), **se per tale esercizio fossero** soddisfatte le condizioni per la dimostrazione della seconda esimente contenuta **nel paragrafo 1.3. della circolare AdE 35/E/2016**, si dovrebbe concludere che la parte di dividendo percepita relativa a tale esercizio 2014 dovrebbe essere tassata al 5% (ossia *tax rate* effettivo estero > 50% dell'aliquota nominale IRES+IRAP; ovvero *tax rate* effettivo estero > 50% *tax rate* virtuale domestico).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)